

LIVORNO li... 04/05/2021

Al Sindaco del Comune di Livorno

Alla Regione Toscana

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione
Ambientale Strategica, Opere Pubbliche di Interesse
Strategico Regionale

Alla Azienda USL Toscana Nord-Ovest

Dipartimento della Prevenzione Area Funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione

OGGETTO: Procedimento di VIA postuma relativo all'esistente impianto destinato al trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicato in Livorno, via del Fabbri n.5/7 ai sensi dell'art.43, comma 6 della L.R.10/2010 – ANALISI NOTA COMUNE DI LIVORNO

In relazione alla Nota del Comune di Livorno inviata al settore VIA della Regione Toscana in relazione al parere Azienda USL Toscana Nord Ovest sul procedimento in oggetto, si rileva quanto segue.

Il Parere AUSL Toscana Nord-Ovest - Dipartimento della Prevenzione Area Funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione pur riconoscendo il rilievo della problematica delle emissioni odorigene impattanti la zona interessata dall'impianto in oggetto si limita ad affrontare la problematica delle misure di mitigazione delle emissioni nonché ad avanzare la necessità di nuovi monitoraggi e studi diffusionali di "altri inquinanti odorigeni a bassa soglia olfattiva". Il Parere AUSL non affronta quello che dovrebbe essere invece una competenza tipica di questo ente e cioè una valutazione:

1. dello stato sanitario attuale della popolazione interessata dalle emissioni dell'impianto in oggetto nonché da altre fonti emissive presenti in zona
2. del rapporto tra gli inquinanti emessi e monitorati e il potenziale impatto sulla salute pubblica

A sua volta la nota del Comune di Livorno riconosce, positivamente ad avviso degli scriventi, la insufficiente valutazione dell'impatto sulla salute pubblica del SIA relativo al progetto del procedimento in oggetto e indirettamente ammette che il parere ASL non ha fornito le evidenze epidemiologiche dell'area in esame, in relazione alle patologie potenzialmente collegate ai vari agenti inquinanti prodotti

dalle attività presenti, necessarie permettere al Sindaco, in qualità di massima Autorità Sanitaria, di esprimere il parere di competenza.

Si conferma quindi anche dalla nota del Comune come le emissioni dell'impianto in oggetto non abbiano mai avuto alcun studio organico sugli effetti prodotti sulla salute dei cittadini residenti interessate dalla ricaduta delle stesse.

Allo stesso tempo concordiamo con quanto affermato nella nota del Comune di Livorno relativamente al parere AUSL: *"Esaminato il suddetto parere, siamo ad evidenziare che esso non ha escluso la necessità di predisporre un'adeguata Valutazione di Impatto Sanitario (V.I.S.). Ad oggi, peraltro, non può che rilevarsi la carenza di una documentazione che permetta di quantificare ed eliminare i rischi sulla salute nell'ambito dello Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) a supporto della VIA Postuma."*

Riteniamo quindi in accordo con quanto affermato dalla nota del Comune che, pur non essendo formalmente obbligatoria, una Valutazione Integrata di Impatto Ambientale e Sanitario (VIAS) non possa che essere preliminare alla conclusione del procedimento di VIA postuma in oggetto. Peraltro pur non essendo obbligatoria in se la VIAS comunque il Parametro Salute pubblica deve essere valutato all'interno del procedimento di VIA postuma e questo proprio per le carenze rilevate dalla stessa nota del Comune sopra riportate può essere effettuato seguendo le linee guida Ispra SNPA "PER LA VALUTAZIONE INTEGRATA DI IMPATTO AMBIENTALE E SANITARIO (VIAS) NELLE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE (VAS, VIA, AIA)".

Riconosciuto quanto si ricorda che nel caso in esame il parere di competenza del Sindaco è disciplinato dal comma 6 articolo 29-quater del DLgs 152/2006 quindi riguarda la procedura di AIA non quella di VIA. Si ricorda inoltre che ad oggi l'impianto in oggetto negli atti autorizzatori precedenti compresi gli ultimi due (D.D. n° 20800 del 18 dicembre 2019

D.D. n° 7672 del 26 maggio 2020) non sono stati accompagnati dalla emissione di detto Parere del Sindaco.


Considerato che, come affermato nella nostra Diffida inviata a suo tempo al Sindaco del Comune di Livorno, il suddetto parere del Sindaco è obbligatorio perché propedeutico a perfezionare l'atto finale cioè l'AIA esercitando una funzione quella di Autorità sanitaria non assorbita dall'AIA come dimostra l'elenco ex allegato IX alla parte II del DLgs 152/2006 confermando quando previsto nell'allegato II al DLgs 59/2005 che disciplinava in precedenza la procedura di AIA.

Considerato inoltre che il Parere suddetto essendo nella piena titolarità del Sindaco può essere rilasciato in qualsiasi momento anche successivo al rilascio dell'AIA, infatti il comma 7 dell'articolo 29-quater prevede che se emergono problematiche ambientali e sanitarie il Sindaco può chiedere una revisione dell'AIA, richiesta che può fondarsi proprio su un corretto Parere Sanitario.

Visto e considerato quanto sopra si rileva ancora una volta come il Sindaco possa attivare la predisposizione di detto Parere o sollecitando ASL a supportare tecnicamente la istruttoria relativa o incaricando altro soggetto istituzionale (ISS o Istituto Universitari) nel caso in cui ASL continuasse a declinare un proprio impegno istituzionale in tale senso.

Per il Comitato Livorno Nord

Il presidente Lorenzo Calamita



Un consigliere Artz Umberto

